

Codice DB1119

D.D. 30 luglio 2014, n. 657

**DM 24050 del 14/11/2011. Spese per le emergenze fitosanitarie: misure ufficiali necessarie ad eradicare la diffusione di parassiti nei vegetali. Affidamento, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 com.1 lett b) del Dlgs 163/2006 smi, alla Soc. Coop. Agr. Agreos del servizio di estirpo di vigneti abbandonati. Impegno di spesa di euro 2.799,75 sul cap. di spesa 136066/2014.**

Vista la DGR n. 31-4009 del 11/06/2012 “art 5 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”. Modificazione all’allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 del 1 agosto 2008”.

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 31-4009 del 11/06/2012 di cui al punto precedente, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario, nel rispetto dell’indirizzo della Direzione Regionale Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria, di coordinamento e di interventi in applicazione di lotte obbligatorie contro organismi nocivi, di ricerche e sperimentazioni fitosanitarie, di diagnostica fitopatologica di supporto, di controlli e vigilanza di settore.

Considerato che la Commissione Europea ha assunto la decisione del 19 febbraio 2009, concernente “Procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 226 Trattato CE: direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria – adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e che, in conseguenza di tale procedura, lo Stato italiano, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno assunto l’intesa del 29 aprile 2010 sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale.

Preso atto che il DPCM del 4 giugno 2011 ha dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti e organismi nocivi sul territorio nazionale.

Considerato che il D.M. 24050 del 14/11/2011 stabilisce che i fondi assegnati alle Regioni sono vincolati ad esclusivo utilizzo per il miglioramento e il potenziamento dei Servizi Fitosanitari. All’art. 2, vengono elencate le attività volte al miglioramento e al potenziamento dei Servizi Fitosanitari; fra tali attività, alla lettera a) è indicata “l’applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell’ordinamento nazionale, con particolare riguardo al controllo e alla vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l’esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche”; alla lettera c) è indicata la “prescrizione sul territorio di competenza delle misure ufficiali necessarie ad eradicare o contenere la diffusione di parassiti nei vegetali”.

Dato atto che il D.M. n. 3728 del 17/02/2014 ha impegnato complessivamente € 4.165.599,50 per l’anno 2014 in favore delle Regioni per il finanziamento degli interventi necessari al potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali al fine di ottemperare agli adempimenti derivanti dalle varie emergenze fitosanitarie ed alla procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 26 del Trattato CE.

Stabilito che il D.M. 3728 del 17/02/2014 ha impegnato euro 245.353,81 in favore della Regione Piemonte per il finanziamento degli interventi di cui sopra.

Visto l'accertamento n. 331/2014 di euro 245.353,81 sul capitolo di entrata n. 24040/2014 effettuato dalla DB1100 con la DD n. 182 del 17/03/2014.

Stabilito che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali verserà, previa rendicontazione, alla Regione Piemonte euro 245.353,81 per il finanziamento degli interventi necessari al potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali.

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", che definisce, tra l'altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali attribuendo a questi ultimi anche l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compresa l'estirpazione delle piante ospiti di organismi nocivi.

Visto il Decreto 31 maggio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, recante "Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10/07/2000, che prevede che debbano essere i Servizi Fitosanitari regionali ad individuare quali sono le misure opportune e adottabili nel territorio di propria competenza.

Vista la D.G.R. n. 81-581 del 24 luglio 2000 che recepisce il citato Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" e incarica il Settore Fitosanitario di stabilire, con propria determinazione, le zone di focolaio, di insediamento e indenni particolarmente a rischio, nonché le misure da applicare sul territorio piemontese, quali trattamenti insetticidi obbligatori contro il vettore della malattia *Scaphoideus titanus* ed estirpo delle piante infette.

Visto l'art. 9 della L.R. n. 6 del 29 aprile 2013 "Disposizioni regionali in materia agricola" che prevede al comma 3 che gli organi di vigilanza dispongano l'esecuzione coatta delle misure fitosanitarie previste, tra le quali l'estirpazione di piante che possano favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria e ponendo a carico del trasgressore le relative spese.

Vista la D.D. n. 387 del 23 aprile 2014, recante l'"Aggiornamento dell'applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" per l'anno 2014", nella quale si qualifica il territorio del Comune di Rivalta Bormida (AL) come "zona insediamento".

Considerato che, in qualsiasi tipo di "zona", nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvaticate dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore, è obbligatorio, ai sensi della D.D. n. 387 del 23 aprile 2014, l'estirpo di tutte le viti o dell'intero appezzamento.

Considerato che la flavescenza dorata si diffonde in zone viticole caratterizzate dalla mancata eliminazione delle piante infette, dalla presenza di vigneti in stato di abbandono e per la mancata esecuzione di interventi specifici di controllo del vettore.

Ritenuto indispensabile adottare specifiche misure fitosanitarie volte al contenimento della flavescenza dorata della vite e della cicalina *Scaphoideus titanus*, come previsto dall'art. 5, comma 2 e dall'art. 7 del D.M. 31 maggio 2000 e dalla D.D. n. 387 del 23 aprile 2014.

Preso atto che:

con la D.D. n. 627 del 10/7/2014 “Decreto Ministeriale del 31 maggio 2000 “Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite”. Esecuzione coatta dell’estirpazione del vigneto situato nel comune di Rivalta Bormida (AL), foglio 3, particella 93, di proprietà della Sig.ra Gotta Santina” è stata disposta la misura dell’estirpazione;

con la D.D. n. 628 del 10/7/2014 “Decreto Ministeriale del 31 maggio 2000 “Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite”. Esecuzione coatta dell’estirpazione del vigneto situato nel comune di Rivalta Bormida (AL), foglio 3, particella 77-78, di proprietà della Sig. Giuliano Giovanni Francesco” è stata disposta la misura dell’estirpazione;

Considerato che il Settore Fitosanitario ha l’urgenza e la necessità di far eseguire l’estirpazione coatta dei vigneti predetti al fine di dare applicazione al Decreto 31 maggio 2000 e all’art. 9 della L.R. n. 6 del 29 aprile 2013.

L’attività consiste nell’estirpazione di due vigneti abbandonati nel comune di Rivalta Bormida (AL) consistente in una superficie complessiva pari a 5600 mq, eseguendo le seguenti operazioni:

- potatura e stralciatura per estirpo;
- estirpo pali in legno, rimozione fili, rimozione piante; tutto il materiale di risulta a bordo campo;
- eventuale smaltimento del materiale di risulta;
- estirpo ceppi e trinciatura in loco con trincia forestale.

Considerato che le operazioni di potatura e stralciatura devono essere completate entro la metà del mese di agosto per eliminare le piante in vegetazione che rappresentano un rifugio per l’insetto vettore e fonte di inoculo della flavescenza dorata.

Stabilito pertanto che, per la realizzazione del servizio di estirpazione dei due vigneti abbandonati nel comune di Rivalta Bormida (AL), l’Amministrazione regionale ha la necessità di avvalersi di un operatore qualificato in materia di estirpo di vigneti, che disponga di personale e di specifici macchinari agricoli per eseguire le predette operazioni di estirpo.

Verificato che Consip s.p.a. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa al servizio comparabile con l’oggetto del presente affidamento e che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l’Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto.

Dato atto che è stato consultato il catalogo e le convenzioni presenti sul mercato elettronico della PA senza riscontrare la presenza di operatori in grado di fornire il servizio di estirpo richiesto dall’Amministrazione regionale.

Vista la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i servizi e le forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, comma 22, del D.lgs. 163/06 e s.m.i.

Preso atto dei contenuti della Circolare esplicativa n. 1731/5 del 29 dicembre 2006 avente ad oggetto l’ “Applicabilità del titolo II della legge regionale 8/1984 dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 163/2006. Chiarimenti”.

Dato atto che l'articolo 125, comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. stabilisce che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011.

Dato atto che l'estirpazione di vigneti abbandonati, che il Settore Fitosanitario intende far eseguire, rientra tra le attività di cui all'art. 2 del D.M. 24050 del 14/11/2011, lettera a) "l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale, con particolare riguardo al controllo e alla vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche"; lettera c) "prescrizione sul territorio di competenza delle misure ufficiali necessarie ad eradicare o contenere la diffusione di parassiti nei vegetali".

Considerato l'urgenza e la necessità di effettuare l'estirpazione dei predetti vigneti, comportanti l'acquisizione del servizio di estirpo di vigneti abbandonati, congiuntamente al modesto importo del servizio da acquisire ed alla complessità dell'intervento da effettuare, hanno indotto l'Amministrazione regionale ad avvalersi delle procedure per acquisiti in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall'art. 125 commi 9-11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio di estirpo di vigneti abbandonati, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi del medesimo art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. per le acquisizioni di servizi e forniture in economia.

L'Amministrazione regionale ha effettuato un'indagine di mercato, preordinata esclusivamente a conoscere l'assetto del mercato nonché i possibili potenziali offerenti ed il tipo di condizioni contrattuali che essi intendono praticare per la fornitura del servizio di estirpo di vigneti abbandonati richiesto dall'Ente regionale.

Al termine di tale indagine, è stato individuato quale miglior offerente sia dal punto di vista economico (prezzo più basso) che delle condizioni contrattuali praticate la Soc. Coop. Agricola Agreos, Via Crosio, snc Cremolino (AL), P.IVA 02408530067.

Rilevato che la Soc. Coop. Agricola Agreos di cui al punto precedente, individuata in base alla nota specialità del servizio offerto, è un operatore qualificato nella fornitura del servizio di estirpo di vigneti abbandonati, con personale altamente qualificato in materia e in possesso di specifici macchinari agricoli per eseguire le predette operazioni di estirpo.

Si ritiene pertanto:

- di individuare, in seguito ad un'indagine di mercato condotta dall'Amministrazione regionale, la Soc. Coop. Agricola Agreos, Via Crosio, snc Cremolino (AL), P.IVA 02408530067, quale miglior offerente sia dal punto di vista economico (prezzo più basso) che delle condizioni contrattuali praticate per la fornitura del servizio di estirpo di vigneti abbandonati nel comune di Rivalta Bormida (AL) su una superficie complessiva di 5600 mq;
- di approvare l'offerta economica di euro 2.294,88 + IVA presentata dalla Soc. Coop. Agricola Agreos per la fornitura del servizio di estirpo di vigneti abbandonati nel comune di Rivalta Bormida (AL) su una superficie complessiva di 5600 mq;

- di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. lgs. 163/06 e smi, nonché del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e smi, alla Soc. Coop. Agricola Agreos, Via Crosio, snc Cremolino (AL), P.IVA 02408530067 il servizio di estirpo di vigneti abbandonati nel comune di Rivalta Bormida (AL) su una superficie complessiva di 5600 mq, per una spesa di euro 2.294,88 o.f.e.;
- di approvare lo schema di lettera contratto tra la Regione Piemonte e la Soc. Coop. Agricola Agreos per la fornitura del servizio di estirpo di vigneti abbandonati nel comune di Rivalta Bormida (AL) su una superficie complessiva di 5600 mq, in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs 163/06 e smi, alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della Soc. Coop. Agricola Agreos per la fornitura del servizio di estirpo di vigneti abbandonati;
- stabilito che, qualora i proprietari dei fondi procedano autonomamente all'estirpazione completa dei vigneti prima dell'inizio delle operazioni coatte di cui al presente atto, la Regione Piemonte recederà dal contratto con la Soc. Coop. Agricola Agreos, senza alcun onere a carico per l'Amministrazione regionale;

Stabilito altresì di addebitare ai trasgressori, ovvero ai proprietari dei fondi (Sig.ra Gotta Santina e Sig. Giuliano Giovanni Francesco), con distinti e successivi provvedimenti, le spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione regionale per il servizio di estirpo di vigneti abbandonati nel comune di Rivalta Bormida (AL), ovvero le spese sostenute per le operazioni di estirpazione e completa pulizia dei fondi, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti ottenuti, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

vista la L.R. n. 1 del 5/02/2014 “Legge finanziaria per l'anno 2014”;

vista la L.R. n. 2 del 5/02/2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016.”;

vista la DGR n. 1-7079 del 10 febbraio 2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016". Ripartizione della Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione;

vista la DGR n. 7-7274 del 24 marzo 2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014/2016”;

vista la DGR n. 10-7277 del 24 marzo 2014 “Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, per il potenziamento del Servizio Fitosanitario e per le emergenze fitosanitarie in Agricoltura”;

vista la DGR n. 21-7325 del 31.03.2014 "integrazione delle assegnazioni di risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014”;

vista l'assegnazione n. 100734 sul capitolo di spesa n. 136066/2014 disposta a favore della Direzione Agricoltura (DB1100) con la DGR n. 7-7274 del 24 marzo 2014;

vista la comunicazione prot. n. 5373/11.00 del 28/03/2014 con la quale il Direttore Regionale dell'Agricoltura autorizza, per l'esercizio in corso, il Dirigente del Settore Fitosanitario ad adottare provvedimenti di impegno di spesa a valere sull'assegnazione disposta sul capitolo di spesa 136066/2014.

Accertata la possibilità di provvedere alla spesa di euro 2.799,75 o.f.i. per il servizio di estirpo di vigneti abbandonati con le risorse assegnate dalla Giunta regionale alla Direzione DB1100 con la DGR n. 7-7274 del 24 marzo 2014 sul capitolo di spesa n. 136066/2014 relativo a spese per le emergenze fitosanitarie.

Ritenuto pertanto opportuno impegnare la spesa di euro 2.799,75 o.f.i. sul capitolo di spesa n. 136066/2014 (assegnazione n. 100734) in favore della Soc. Coop. Agricola Agreos, Via Crosio, snc Cremolino (AL), P.IVA 02408530067 per la fornitura del servizio di estirpo di vigneti abbandonati nel comune di Rivalta Bormida (AL) su una superficie complessiva di 5600 mq.

Appurato che i criteri adottati nell'assunzione dell'impegno di spesa coincidono con i principi della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs 118/2011.

Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile.

Visto il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 217, che ha apportato rilevanti modifiche alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed interventi con finanziamenti pubblici, introdotte dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Preso atto delle indicazioni sulle innovazioni legislative in materia di tracciabilità dei pagamenti espresse nella circolare prot. n. 2941/DB0902 del 01.02.2011 e prot. n. 21692/DB0902 del 12.07.11 predisposte dalla Direzione Risorse Finanziarie.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio di estirpo di vigneti abbandonati il seguente codice CIG: X591029AB0.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Tutto ciò considerato,

**IL DIRIGENTE**

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 165/2001;  
visto l'art. 17 e 18 della L.R. 23/08;  
visto il DM 24050 del 14/11/2011;  
visto il DM 3728 del 17/02/2014;  
vista il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i;  
visto il D.P.R. n. 207/2010;

vista la L.R. 7/2001;  
vista la L.R. n. 1/2014;  
vista la L.R. n. 2/2014;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

*determina*

Per le considerazioni svolte in premessa:

1. di individuare, in seguito ad un'indagine di mercato condotta dall'Amministrazione regionale, la Soc. Coop. Agricola Agreos, Via Crosio, snc Cremolino (AL), P.IVA 02408530067, quale miglior offerente sia dal punto di vista economico (prezzo più basso) che delle condizioni contrattuali praticate per la fornitura del servizio di estirpo di vigneti abbandonati nel comune di Rivalta Bormida (AL) su una superficie complessiva di 5600 mq;
2. di approvare l'offerta economica di euro 2.294,88 + IVA presentata dalla Soc. Coop. Agricola Agreos per la fornitura del servizio di estirpo di vigneti abbandonati nel comune di Rivalta Bormida (AL) su una superficie complessiva di 5600 mq;
3. di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. lgs. 163/06 e smi, nonché del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e smi, alla Soc. Coop. Agricola Agreos, Via Crosio, snc Cremolino (AL), P.IVA 02408530067 il servizio di estirpo di vigneti abbandonati nel comune di Rivalta Bormida (AL) su una superficie complessiva di 5600 mq, per una spesa di euro 2.294,88 o.f.e.;
4. di approvare lo schema di lettera contratto tra la Regione Piemonte e la Soc. Coop. Agricola Agreos per la fornitura del servizio di estirpo di vigneti abbandonati nel comune di Rivalta Bormida (AL) su una superficie complessiva di 5600 mq, in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
5. di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs 163/06 e smi, alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della Soc. Coop. Agricola Agreos per la fornitura del servizio di estirpo di vigneti abbandonati;
6. di stabilire che, qualora i proprietari dei fondi procedano autonomamente all'estirpazione completa dei vigneti prima dell'inizio delle operazioni coatte di cui al presente atto, la Regione Piemonte recederà dal contratto con la Soc. Coop. Agricola Agreos, senza alcun onere a carico per l'Amministrazione regionale;
7. di impegnare la spesa di euro 2.799,75 o.f.i. sul capitolo di spesa n. 136066/2014 (assegnazione n. 100734) in favore della Soc. Coop. Agricola Agreos, Via Crosio, snc Cremolino (AL), P.IVA 02408530067 per la fornitura del servizio di estirpo di vigneti abbandonati nel comune di Rivalta Bormida (AL) su una superficie complessiva di 5600 mq;

8. di liquidare il corrispettivo spettante alla Soc. Coop. Agricola Agreos dopo la fornitura del servizio e presentazione della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Il pagamento del compenso è subordinato alla regolarità del servizio effettuato alle condizioni contrattuali;

9. di stabilire che il corrispettivo per la fornitura del servizio di estirpo di vigneti abbandonati sarà pagato secondo le modalità stabilite nel contratto;

10. di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei seguenti dati:

- **BENEFICIARIO:** Agreos Soc. Coop. Agricola (P. IVA 02408530067);
- **IMPORTO:** euro 2.799,75 o.f.i.;
- **DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Gaudenzio De Paoli
- **MODALITA' SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO:** affidamento diretto;
- Contratto per la fornitura del servizio;

11. di stabilire che la spesa effettivamente sostenuta dall'Amministrazione regionale per il servizio di estirpo di vigneti abbandonati nel comune di Rivalta Bormida (AL), ovvero le spese sostenute per le operazioni di estirpazione e completa pulizia dei fondi, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti ottenuti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, sarà addebitata ai trasgressori, ovvero ai proprietari dei fondi, con distinti e successivi provvedimenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Direttore  
Gaudenzio De Paoli

Allegato





*Settore Fitosanitario*

[piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it](mailto:piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it)

## CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ESTIRPAZIONE DI VIGNETI ABBANDONATI

Tra

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) in persona del Legale Rappresentante pro tempore , ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08, dr. \_\_\_\_\_, – Direzione Agricoltura, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Direzione stessa sita in Torino, Corso Stati Uniti 21, – di seguito denominata “Committente”;

E

\_\_\_\_\_ in persona del Rappresentante Legale pro tempore, che di seguito, per brevità, è denominato “Affidatario”, si conviene e si stipula quanto segue:

### ART. 1

Il Committente, con la sottoscrizione del presente contratto incarica l’Affidatario, a svolgere il servizio di estirpo di vigneti abbandonati. L’Affidatario, come sopra rappresentato, dichiara di accettare il predetto servizio di estirpazione.

L’affidamento del servizio di estirpazione è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente contratto che l’Affidatario, dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

### ART. 2

L’affidamento del servizio decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Il servizio dovrà essere realizzato con le seguenti scadenze:

- potatura e stralciatura entro il 5 agosto 2014;
- estirpo pali in legno, rimozione fili, rimozione piante, estirpo ceppi, trinciatura; smaltimento del materiale di risulta entro il 31 ottobre 2014.

Il servizio di estirpo di vigneti abbandonati sarà effettuato presso il Comune di Rivalta Bormida (AL) nei vigneti aventi i seguenti riferimenti catastali: foglio 3, particelle 77, 78 e 93 su una superficie complessiva di 5600 mq.

### ART. 3

Il corrispettivo per la realizzazione del servizio pari ad euro 2.799,75 (ogni onere fiscale incluso), sarà liquidato dopo la fornitura del servizio previa presentazione al Committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Il corrispettivo s’intende accettato dall’Affidatario, pertanto è esclusa ogni forma di revisione dello stesso.

Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività svolte. L’Affidatario si impegna, nell’esecuzione delle prestazioni

1/1



*Settore Fitosanitario*

[piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it](mailto:piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it)

contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L'Affidatario deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

Il pagamento del corrispettivo avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità del servizio effettuato alle condizioni contenute nel presente contratto

Il pagamento del corrispettivo è altresì subordinato alla regolarità contributiva dell'Affidatario attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'Affidatario, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile al Committente entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

L'Affidatario ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che il Committente dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

#### ART. 4

Causano risoluzione anticipata del rapporto l'inadempienza da parte dell'Affidatario anche di una sola delle prescrizioni previste dal presente contratto o la mancata esecuzione del servizio entro i termini stabiliti, che il Committente rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera A/R.

Il Committente procederà all'applicazione di quanto previsto all'art. 7 del presente contratto.

#### ART. 5

Il Committente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, per motivi di interesse generale, con preavviso scritto di almeno 5 giorni da comunicarsi alla controparte a mezzo posta certificata. In tal caso l'Affidatario si impegna a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso. Il Committente si impegna a riconoscere le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Il Committente inoltre si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, dandone immediata comunicazione all'Affidatario, con qualsiasi mezzo idoneo, senza alcun onere a carico della Regione



Settore Fitosanitario

[piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it](mailto:piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it)

Piemonte, qualora venga accertato nelle 24 ore precedenti l'inizio delle operazioni coatte di estirpo, che i proprietari dei fondi abbiano proceduto autonomamente all'estirpazione completa dei vigneti.

Restano comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1373 del codice civile.

#### ART. 6

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito della presente fornitura di servizio di estirpazione e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio dovrà avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con l'attività oggetto del presente contratto.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 l'Affidatario dovrà attenersi alle disposizioni anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'organico del Committente.

#### ART. 7

In caso di ritardo nella realizzazione del servizio il Committente applicherà all'Affidatario una penale pari al 10% dell'importo complessivo del servizio, per ogni decade di ingiustificato ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 3, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

#### ART. 8

L'Affidatario si impegna a tenere indenne ed esonerare il Committente da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, per fatti direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio sollevando il Committente da ogni onere e da ogni responsabilità.

#### ART. 9

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio in oggetto il seguente codice identificativo di gara (CIG) n. \_\_\_\_\_

Tale codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e gli atti inviati al Committente.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

L'Affidatario deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come

3/3



*Settore Fitosanitario*

[piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it](mailto:piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it)

le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

#### ART.10

Per quanto non espressamente citato nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Il presente atto è redatto in doppio originale, una copia deve essere restituita al Committente firmata dall'Affidatario o dal Legale Rappresentante come riscontro dell'accettazione dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Il Committente

Firma dell'Affidatario

Il Direttore

*(Rappresentante Legale pro tempore)*

Dott. Gaudenzio De Paoli



Settore Fitosanitario

[piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it](mailto:piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it)

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30.6.2003 N. 196, RELATIVO ALLA TUTELA DEL  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

La società \_\_\_\_\_ ai sensi

dell'art. 13 del dlgs 30 giugno 2003 , n. 196 dichiara di essere informata:

- che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione regionale, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di realizzazione del servizio di \_\_\_\_\_ nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sotto indicate finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso a detta procedura e/o controllo;
- che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dall'Amministrazione regionale in base alla vigente normativa, comporterà il mancato affidamento del servizio;
- che i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico de soggetto incaricato;
  - che i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
    - **i)** il personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
    - **ii)** ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e L.R. 07/05, D.lgs 163/2006;
    - **iii)** ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti:
- che gli sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7, d.lgs.196/2003;
- che il soggetto titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione affidante ed il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Fitosanitario

FIRMA  
(per esteso e leggibile)